



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

**DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE**  
n. 20 del 30/05/2022

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18,30** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

<b>TORELLI FAUSTO</b>	Presente
<b>TERENZIANI ELENA</b>	Presente
<b>FERRETTI PAOLO</b>	Presente
<b>ALEOTTI BRUNO</b>	Presente
<b>CATELLANI SABINE</b>	Presente
<b>CRISPINO CARMINE</b>	Presente
<b>ZAVARONI CATERINA</b>	Presente
<b>EUFEMI MARCO</b>	Presente
<b>GULISANO LUCA</b>	Ass. giust.
<b>GRISENDI SONIA VIVIANA</b>	Presente
<b>RABAGLIA ELISABETTA</b>	Presente
<b>TURRINI CINZIA</b>	Presente
<b>DELMONTE GABRIELE</b>	Presente
<b>MONTANARI ELENA</b>	Presente
<b>FIorentino MASSIMILIANO</b>	Presente
<b>CANTARELLI CLIZIA</b>	Presente
<b>ROCCA LUIGI</b>	Presente

Ne risultano presenti n.**16** e assenti n. **1**

Assessori non Consiglieri:

<b>DIECI ROBERTA</b>	Assente
<b>FERRI STEFANO</b>	Presente
<b>GHIRELLI GIANCARLO</b>	Presente

Assiste il Dott. **IACCHERI ELISA** **VICE SEGRETARIO** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il **SINDACO**, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:



**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2022.**

**IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI**, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

**L'ASSESSORE STEFANO FERRI** spiega che non vi sono novità sostanziali in materia e vengono riproposte "pari pari" tutte le aliquote dello scorso anno. Ci sono due novità che derivano da leggi statali. Prosegue dicendo che la legge n. 60/2019 all'art. 1 - comma 751 riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice finché rimangono non locati. La normativa nazionale tendeva a favorire questo tipo di immobile perché l'impresa costruttrice che non riusciva ad alienare si trovava a dover sostenere una importante IMU. Il predetto comma stabilisce che gli immobili, finché non siano locati, e finché permane la destinazione alla vendita sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022. Altro punto che deriva sempre da una norma statale (DL 46/2021) consiste nel caso in cui vi siano due coniugi che hanno residenze diverse. Se le residenze diverse sono all'interno dello stesso comune ad uno spetta il beneficio prima casa ed all'altro no. Il problema nasce quando ci sono due coniugi che hanno residenze diverse ma in comuni differenti. Il legislatore ha definito che l'esenzione spetta ad uno di loro e non all'altro. La decisione è loro ed occorre apporre una barratura nella dichiarazione IMU.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamati:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge di Bilancio n. 160/2019 che all'articolo 1, comma 738, abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30.06.2020;
- l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che recita testualmente: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;

- la conversione del DL 228/2021 che all'art. 3 comma 5-sexiesdecies ha previsto l'ulteriore proroga del Bilancio per il 2022 al 31 Maggio 2021;

- la delibera C.C. n. 80 del 30/12/2021 con la quale si è proceduto all'approvazione del bilancio armonizzato 2022/2024 e documentazione connessa, in cui si dava atto tra l'altro che lo schema di bilancio è stato redatto tenendo conto dell'invarianza delle aliquote dei tributi locali rispetto al 2021, confermando pertanto, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), la delibera di C.C. n. 24 del 30.06.2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

- l'art. 1 c. 767 della L. 160/2019 "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

- la legge di Bilancio n. 178/2020 che all'articolo 1 comma 48 come modificata, per il solo anno 2022, dall'art. 1, comma 743, legge n. 234/2021, stabilisce che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n 160, è ridotta al 37,5%";

#### **Preso atto che:**

1. l'art. 1 c. 751, terzo periodo, della Legge 160/2019 che prevede che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti Imu a partire dall'anno 2022;

2. l'articolo 5-decies del D.L. 21/10/2021 n. 146, in tema di definizione di abitazione principale, che stabilisce: "All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "scelto dai componenti del nucleo familiare".

**Considerato** che, alla data odierna, non risulta adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 756, legge n. 160/2019 e, pertanto, anche alla luce di quanto specificato dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18/02/2020, la diversificazione delle aliquote è ammessa sino all'adozione del citato decreto ministeriale;

**Acquisiti:**

- i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  
- il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16**

**VOTI FAVOREVOLI - 11**

**ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte ed Elena Montanari del Gruppo LEGA PER SALVINI PREMIER - Luigi Rocca - Clizia Cantarelli - Massimiliano Fiorentino del GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO.**

**D E L I B E R A**

**1.di approvare** per l'anno 2022, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da **Allegato A)**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**In considerazione** dei particolari motivi d'urgenza per poter procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dal comma 767 dell'unico articolo della Legge 160/2019;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16**

VOTI FAVOREVOLI - 11

ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte ed Elena Montanari del Gruppo LEGA PER SALVINI PREMIER - Luigi Rocca - Clizia Cantarelli - Massimiliano Fiorentino del GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO.

**DELIBERA**

- di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 30/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
TORELLI FAUSTO  
F.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO  
Dott. IACCHERI ELISA  
F.to digitalmente

ALL. A)

## PROSPETTO ALIQUOTE 2022

<p><u>0,55 %</u></p>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>Esclusioni</u></b></p> <p><b><u>PER</u></b> <b><u>ABITAZIONI</u></b> <b><u>PRINCIPALI</u></b> <b><u>ED</u></b> <b><u>EQUIPARATE</u></b> <b><u>ESCLUSE</u></b> <b><u>LE</u></b> <b><u>CATEGORIE</u></b> <b><u>A1, A8, A9</u></b></p>	<p><b><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></b></p> <p>Sono senti dall'imposta le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b><u>ANZIANI E DISABILI</u></b></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><b><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>

	<p><b><u>FORZE DI POLIZIA</u></b></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><b><u>ALLOGGI SOCIALI</u></b></p> <p>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><b><u>0,55 %</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI (IACP)</u></b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><b><u>0,55 %</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO</u></b></p> <p>Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998).</p> <p>Ai fini dell'applicazione di tale aliquota agevolata, dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune, corredato da copia del contratto di locazione, entro il 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.</p> <p><i><b>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione nella sezione "TRIBUTI" del sito dell'Ente.</b></i></p>
<p><b><u>0,96 %</u></b></p>	<p>Immobili classificati <b>C/1, D/6, D/8</b>  <b>e TERRENI AGRICOLI</b> (se non posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola).</p>
<p><b><u>0,98 %</u></b></p>	<p>Immobili classificati <b>C/3, C/4, D/2, D/3.</b></p>

<u>1,02 %</u>	Uffici e studi privati ( <b>A/10</b> ).
<u>1,05 %</u>	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) ( <b>D/5</b> ).
<u>1,02 %</u>	<b><u>AREE FABBRICABILI.</u></b>
<u>1,00 %</u>	Immobili classificati <b>D/1 e D/7</b> .
<u>0,10 %</u>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'annotazione di ruralità nel certificato catastale (visura).
<b><u>ESENTI</u></b>	<b><u>BENI MERCE</u></b> , e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
<u>1,00 %</u>	<p><b><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></b></p> <p><b><u>ALTRI IMMOBILI</u></b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti, ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p>

## COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

### REVISORE UNICO DOTT.SSA CARLA CHIESA PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N. 41/2022

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022**

#### PREMESSA

La legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738, abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che recita testualmente: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*".

#### Analisi della documentazione

Il Revisore Unico Carla Chiesa, presso il suo studio in Codigoro (Fe), ha ricevuto in data 24/05/2022, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022.

Il revisore verifica che, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022, la conversione del DL 228/2021 ha previsto, con l'art. 3 comma 5- sexiesdecies, una ulteriore proroga del Bilancio per il 2022 al 31/05/2022.

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU è stato approvato dal Comune di Montecchio Emilia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 30/12/2021, si è proceduto all'approvazione del bilancio armonizzato 2022/2024 e della documentazione connessa, e si dava atto tra l'altro che lo schema di bilancio è stato redatto tenendo conto dell'invarianza delle aliquote dei tributi locali rispetto al 2021, confermando, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020.

Si prende atto che alla data odierna, non risulta adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 756, legge n. 160/2019 e, pertanto, anche alla luce di quanto specificato dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18/02/2020, la diversificazione delle aliquote è ammessa sino all'adozione del citato decreto ministeriale.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022.

Rilevato e considerato che la proposta di delibera di Consiglio Comunale e le aliquote come da allegato A) rispettano:

- Il principio della coerenza
- I principi di semplificazione
- I principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione
- Gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2022-2024

Rilevato che l'Ente intende procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il termine previsto dal comma 767 dell'unico articolo della Legge 160/2019.

Preso atto che le aliquote approvate col presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

Visto il D.lgs 267/00;

Vista la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il revisore

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022".

Codigoro, 25/05/2022

Il Revisore dei Conti  
Carla Ghiesa